

REGOLAMENTO (CEE) N. 698/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1989

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 151/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 151/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 637/89 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 10,11 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 151/89 è sostituito dall'importo di 20,80 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 45.
⁽⁴⁾ GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 22.